



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 24 del 25/07/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 E APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 09:00 in Acquapendente nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei sigg.ri:

Consiglieri	presenti	Consiglieri	presenti
TERROSI ALESSANDRA	si	RONCA LORIANO	si
BELLAVITA MAURO	si	PALLOTTI MASSIMO	no
TINI SERENA	si	FRIGGI FEDERICA	no
PUTANO ALIAS BISTI MONICA	si	BRENCI ALESSANDRO	si
CLEMENTUCCI GLAUCO	si	AGOSTINI DOMITILLA	si
ROSATELLI PATRIZIA	si	SARTI VALENTINA	si
GIULIANI MARCELLA	si		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale la Dott.sa Alessandra Terrosi assume la presidenza ed apre la seduta del Consiglio con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.sa Rita Padula. I Consiglieri Tini, Sarti, Brenci partecipano in vdc.

Il Consiglio Comunale

La Sindaca, Alessandra Terrosi informa il Consiglio comunale che il PEF aumenta ad unmilionesecentomila euro circa; è un aumento che copre l'inflazione o poco più.

La Sindaca aggiunge che, per le tariffe, si è cercato di mantenere invariata la situazione per le famiglie e che l'aumento sarà per le imprese, ma congelato per le imprese artigiane e medio piccole attraverso 40.000 euro accantonati

In questo modo, prosegue la Sindaca, non si grava sulle famiglie e sulle imprese, come fatto anche lo scorso anno; si cerca di andare incontro a tutti anche se le variabili sono tantissime e non è detto che per taluni non ci possa essere un aumento. Alle criticità si farà fronte con il bonus TARI.

La Sindaca ricorda, inoltre, che le tariffe sono regolate da delibera di ARERA e che le spese del personale comunale nel PEF sono ridotte all'osso anche se una incidenza maggiore c'è l'ha il costo del personale del gestore.

La consigliera Agostini, premesso che la gestione dell'isola ecologica grava nel PEF, chiede di sapere come avviene l'accesso.

La Sindaca risponde che l'opera è finita e che stanno montando la sbarra di accesso; chi accede, sottolinea la Sindaca, deve essere in regola con il pagamento della Tari.

L'assessore Clementucci dichiara che con le tariffe Acquapendente si trova nella stessa condizione degli altri enti che affrontano l'inflazione; sono 5 anni che non aumentano sensibilmente grazie a scelte politiche oculate che hanno evitato aumenti sensibili ed anche ai cittadini che hanno portato la raccolta differenziata all'ottanta per cento.

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ove non espressamente riservata dalla legge, nonché gli articoli 49, 107, 147-bis e 134 del medesimo decreto;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare degli enti locali sulle proprie entrate;

Richiamati l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della tassa sui rifiuti (TARI), e, in particolare:

- ☐ il comma 641, che individua il presupposto impositivo nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- ☐ il comma 651, secondo cui il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- ☐ il comma 654, che impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, nel rispetto del principio "chi inquina paga";
- ☐ il comma 666, in materia di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- ☐ il comma 683, ai sensi del quale il Consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC nelle componenti IMU e TASI, lasciando salva la disciplina della TARI;

Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla Parte IV in materia di gestione dei rifiuti, nonché il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati, tra cui la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", e il relativo Allegato A, applicabile alle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

Richiamata la deliberazione ARERA 4 novembre 2025, n. 480/2025/R/RIF, recante la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;

Richiamata la determinazione ARERA 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025, recante l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria 2026-2029 e le modalità operative per la loro trasmissione, tra cui il tool di calcolo del PEF quadriennale, la relazione di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità;

Richiamata la deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 396/2025/R/RIF, di approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), fermo restando che, per le annualità 2026 e 2027 e sino alla decorrenza della relativa disciplina di articolazione tariffaria, trova applicazione l'articolo 7 del MTR-3, in coerenza con le tabelle del D.P.R. n. 158/1999;

Richiamate le deliberazioni ARERA in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, ivi comprese la deliberazione 386/2023/R/RIF e le successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni vigenti in materia di bonus sociale rifiuti, incluse la deliberazione 355/2025/R/RIF e successive modificazioni, precisando che le componenti perequative sono applicate secondo le misure e le modalità stabilite tempo per tempo dall'Autorità e non concorrono alla copertura del PEF del singolo ambito tariffario;

Richiamato, in particolare, l'Allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF, come integrato e modificato dalle deliberazioni ARERA 133/2025/R/RIF, 176/2025/R/RIF e 355/2025/R/RIF, recante le disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif (MTR-3), in assenza di un Ente di governo dell'ambito territorialmente competente costituito e operativo nella Regione Lazio e non essendo stato individuato, per il territorio comunale, un diverso soggetto sovracomunale competente secondo la normativa vigente, il Comune di Acquapendente deve essere individuato quale Ente territorialmente competente (ETC) per l'ambito tariffario corrispondente al proprio territorio, ai fini dell'applicazione della regolazione ARERA in materia di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che tale individuazione trova fondamento nella disciplina regolatoria dell'ARERA e nel vigente quadro normativo, tenuto conto che la legge regionale Lazio 25 luglio 2022, n. 14, istitutiva degli EGATO, è stata integralmente abrogata dalla legge regionale 16 novembre 2023, n. 19, con conseguente assenza, allo stato, di un Ente di governo d'ambito costituito e operativo, circostanza altresì confermata dalla relazione ARERA 27 gennaio 2026, n. 10/2026/I/rif, né tale situazione risulta modificata dall'adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti 2026-2031, che non comporta l'istituzione né l'operatività di un nuovo Ente di governo d'ambito;

Dato atto che, in qualità di Ente territorialmente competente, il Comune di Acquapendente esercita, con riferimento al proprio ambito tariffario, le funzioni attribuite dall'ARERA all'ETC, ivi comprese l'acquisizione dei Piani economico-finanziari (PEF) grezzi e della documentazione trasmessa dai gestori, la ricomposizione del Piano economico-finanziario dell'ambito tariffario, la determinazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente e la validazione del PEF, mediante la verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo rispetto ai dati contabili dei gestori e della conformità alla metodologia tariffaria stabilita dall'ARERA;

Dato atto che, in base alla predetta disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le componenti perequative unitarie UR1,a e UR2,a, espresse in euro/utenza per anno e applicate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta alla TARI o alla tariffa corrispettiva: la componente UR1,a è destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; la componente UR2,a è destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Dato atto, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, espressa in euro/utenza per anno, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti e applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta alla TARI o alla tariffa corrispettiva;

Precisato che le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e non costituiscono gettito TARI dell'Ente, dovendo essere evidenziate separatamente nei documenti di riscossione e gestite secondo le modalità di comunicazione, versamento e regolazione con CSEA stabilite dalla disciplina ARERA e dalle disposizioni operative applicabili;

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in forza del quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 31 luglio di ciascun anno;

Visto l'articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali sul portale del federalismo fiscale;

Atteso che in Regione Lazio, non essendo stati costituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali, non esistono gli Enti di Governo degli ATO e che, quindi, i Comuni esercitano le funzioni previste dall'art. 198 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 sulla gestione dei rifiuti urbani e sono qualificabili come Enti territorialmente competenti per le finalità previste dalla normativa emanata dall'ARERA in materia di TARI;

Dato atto che il Comune di Acquapendente costituisce autonomo ambito tariffario ai fini della predisposizione del PEF, opera in regime TARI e non approva un PEF unitario sovracomunale;

Dato atto che, ai sensi delle definizioni del MTR-3, per l'ambito tariffario del Comune di Acquapendente rilevano i seguenti soggetti gestori e perimetri di attività:

- Idealservice soc. coop. con sede legale a Pesian di Prato (UD) in Via Basaldella 90, con codice fiscale e partita IVA 00223850306, ID ARERA 18460 affidataria in house dei servizi operativi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, secondo quanto rappresentato nella documentazione agli atti;
- Comune di Acquapendente, ID ARERA 30999 per le attività di gestione delle tariffe, gestione del rapporto con gli utenti e adempimenti amministrativi connessi all'applicazione e alla riscossione della TARI, nonché per le ulteriori attività comunali ricomprese nel PEF secondo la relazione di accompagnamento;

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti comunali, ai fini della predisposizione tariffaria MTR-3, i seguenti elaborati e documenti, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ove allegati:

- PEF complessivo del Comune di Acquapendente per il periodo regolatorio 2026-2029, elaborato secondo il tool ARERA MTR-3;
- relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029;
- PEF grezzo 2026-2029 trasmesso dal gestore Idealservice soc. coop.;
- relazione di accompagnamento al PEF grezzo del gestore Idealservice soc. coop.;
- dichiarazione di veridicità del gestore Idealservice soc. coop., resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione di veridicità resa dal Comune di Acquapendente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- relazione/attestazione di validazione della predisposizione tariffaria, recante le verifiche di completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni ai sensi della regolazione ARERA redatta dalla società AltraLeonia Srl;
- piano tariffario TARI 2026, redatto sulla base del PEF finale 2026 e dei criteri di articolazione tariffaria applicabili.

Dato atto che l'attività di validazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF e dall'articolo 30 del MTR-3, è stata svolta con i necessari profili di terzietà rispetto ai soggetti gestori e ha riguardato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, nonché il rispetto della metodologia tariffaria applicabile;

Dato atto che non risultano, dalla documentazione istruttoria, situazioni di dissesto, riequilibrio finanziario pluriennale o contenziosi rilevanti tali da incidere sull'equilibrio economico-finanziario della gestione oggetto della presente predisposizione tariffaria;

Rilevato che il PEF complessivo è stato costruito aggregando i PEF grezzi dei soggetti gestori, secondo il perimetro di competenza di ciascuno, ed è finalizzato alla copertura dei costi efficienti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dal MTR-3;

Rilevato che la predisposizione tariffaria colloca la gestione nello Schema I - consolidamento dei livelli di qualità - con valorizzazione, per le annualità considerate, del tasso di inflazione programmata rpi pari a 1,90%, del coefficiente di recupero di produttività X pari a 0,10%, del coefficiente K pari a 3,00% e del parametro CRI pari a 0,00%, per un limite di crescita p pari a 4,80%, come indicato nella relazione di accompagnamento;

Le entrate tariffarie finali risultanti dal PEF complessivo sono riepilogate nella seguente tabella:

Annualità	Quota PEF gestore ...	Quota PEF Comune di ...	Totale entrate tariffarie finali
2026	700.806,00	368.931,00	1.069.737,00
2027	752.166,00	369.944,00	1.122.110,00
2028	735.622,00	437.948,00	1.173.570,00
2029	720.188,00	447.889,00	1.168.077,00

Dato atto che, con specifico riferimento alle annualità oggetto della presente approvazione ai fini tariffari, le entrate tariffarie finali ammontano a euro 1.069.737,00 per l'anno 2026 e a euro 1.122.110,00 per l'anno 2027;

Dato atto che la relazione di accompagnamento evidenzia, per l'anno 2026, una differenza iniziale di euro 11.484,00 rispetto alle entrate massime applicabili, interamente ricondotta a equilibrio mediante rimodulazione/redistribuzione secondo le regole del MTR-3, senza richiesta di superamento del limite di crescita annuale di cui all'articolo 4, comma 4, del MTR-3;

Dato atto che le componenti a conguaglio e i recuperi pregressi sono stati allocati secondo le modalità rappresentate nel PEF e nella relazione di accompagnamento, preservando la sostenibilità economico-finanziaria efficiente della gestione;

Ritenuto pertanto che il PEF complessivo del Comune di Acquapendente per il periodo regolatorio 2026-2029 sia coerente con la disciplina ARERA vigente, rispetti il principio di copertura integrale dei costi efficienti del servizio e sia idoneo a costituire base per l'approvazione del piano tariffario TARI 2026;

Esaminato il piano tariffario TARI 2026 allegato, predisposto sulla base delle entrate tariffarie finali 2026 pari a euro 1.069.737,00 e secondo i criteri di articolazione tariffaria applicabili per l'anno 2026;

Dato atto che, secondo il piano tariffario allegato, il gettito TARI 2026 è articolato in quota fissa e quota variabile come segue:

Voce del piano tariffario 2026	Importo	Incidenza
Quota fissa	510.700,00	47,74 %
Quota variabile	559.037,00	52,26 %
Totale	1.069.737,00	100,00 %

Ritenuto di approvare, per l'anno 2026, le tariffe TARI risultanti dal piano tariffario allegato alla presente deliberazione, dando atto che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto e prevale quale dettaglio analitico delle tariffe applicabili alle singole categorie di utenza;

Precisato che alle tariffe TARI 2026 devono aggiungersi il TEFA nella misura stabilita dalla Provincia di Viterbo, ovvero nella misura del 5% in assenza di diversa determinazione, nonché le componenti perequative del settore rifiuti applicabili nelle misure stabilite da ARERA, da evidenziare nei documenti di riscossione e da riversare secondo le modalità previste dalla regolazione vigente;

Dato atto che, per l'annualità 2026, salvo eventuali aggiornamenti disposti da ARERA prima dell'emissione degli avvisi di pagamento, le componenti perequative unitarie risultano pari a euro 0,10/utenza per anno per UR1,a, euro 1,50/utenza per anno per UR2,a e euro 6,00/utenza per anno per UR3,a;

Dato atto che il Comune di Acquapendente quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, provvede all'applicazione delle suddette componenti nei documenti di riscossione TARI, con distinta evidenza rispetto alla tassa e al TEFA, indicando il valore unitario e la finalità di ciascuna componente e curando i conseguenti adempimenti di rendicontazione e regolazione nei confronti di CSEA secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF, come vigente;

Precisato che restano ferme le riduzioni, agevolazioni e esenzioni previste dal regolamento comunale TARI vigente e dalla normativa statale e regolatoria applicabile, incluse le disposizioni sul bonus sociale rifiuti nei termini e secondo le modalità definite dai provvedimenti ARERA vigenti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, dai Responsabili competenti, allegati al presente atto;

Visto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria e acquisito agli atti;

Con voti favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.4 (Bellavita, Sarti, Brenci, Agostini) espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, i riferimenti normativi e gli elaborati istruttori richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto della documentazione trasmessa dal gestore Idealservice soc. coop. e in particolare del PEF grezzo 2026-2029, della relazione di accompagnamento al PEF grezzo e della dichiarazione di veridicità resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché della documentazione comunale riferita alle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e agli ulteriori costi comunali ricompresi nel perimetro regolato;

3. di approvare il Piano Economico Finanziario complessivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Acquapendente per il periodo regolatorio 2026-2029, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF e della determinazione ARERA 1/DTAC/2025;
4. di dare atto che le entrate tariffarie finali risultanti dal PEF complessivo ammontano a euro 1.069.737,00 per l'anno 2026 e a euro 1.122.110,00 per l'anno 2027, come da prospetto istruttorio riportato in narrativa e da PEF allegato;
5. di dare atto che le entrate tariffarie finali programmate per le annualità 2028 e 2029, oggetto della predisposizione quadriennale MTR-3 e delle successive verifiche/aggiornamenti regolatori, ammontano rispettivamente a euro 1.173.570,00 e a euro 1.168.077,00;
6. di approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, l'applicazione di valori inferiori rispetto ai valori massimi MTR-3, nella misura e con le motivazioni esposte nel PEF e nella relazione di accompagnamento, dando atto che tale scelta non pregiudica l'equilibrio economico-finanziario efficiente della gestione;
7. di approvare il piano tariffario TARI 2026 allegato alla presente deliberazione, determinato sulla base del PEF finale 2026 pari a euro 1.169.737,00 e articolato, secondo il piano medesimo, in quota fissa pari a euro 510.700,00 e quota variabile pari a euro 559.037,00;
8. di stabilire che le tariffe TARI 2026 applicabili alle utenze domestiche e non domestiche sono quelle analiticamente indicate nel piano tariffario TARI 2026 allegato, redatto in coerenza con il D.P.R. n. 158/1999 e con l'articolo 7 del MTR-3;
9. di dare atto che alle tariffe TARI così approvate si applicano, in aggiunta, il TEFA nella misura stabilita dalla Provincia di Viterbo le componenti perequative del settore rifiuti previste dalla regolazione ARERA vigente, da esporre e riversare secondo le modalità stabilite dalle disposizioni applicabili;
10. di confermare l'applicazione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste dal regolamento comunale TARI vigente, nonché delle eventuali agevolazioni imposte dalla normativa o dalla regolazione ARERA applicabile;
11. di stabilire, per l'anno 2026, le seguenti scadenze di versamento della TARI, salvo diversa determinazione dell'Ufficio competente coerente con il Regolamento comunale: prima rata 31.08.2026, seconda rata 30.09.2026, terza rata 02.11.2026, quarta rata 30.11.2026 con facoltà di versamento in unica soluzione entro 31.08.2026;
12. di demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale, la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante il Portale del federalismo fiscale nei termini di legge e la trasmissione ad ARERA della predisposizione tariffaria e della documentazione richiesta secondo le modalità e i termini previsti dalla regolazione vigente;
13. di dare atto che, fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano quali prezzi massimi le entrate tariffarie determinate dall'Ente territorialmente competente, ai sensi della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF;
14. di allegare alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, gli elaborati indicati nel successivo elenco allegati.

All. A – PEF complessivo TARI 2026-2029 del Comune di Acquapendente redatto secondo il tool ARERA MTR-3;

All. B – Relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029;

All. C – Documentazione PEF grezzo del gestore Idealservice soc. coop. 2026-2029;

All. D – Relazione di accompagnamento al PEF grezzo del gestore Idealservice soc. coop.;

All. E – Dichiarazione di veridicità del gestore Idealservice soc. coop.;

All. F – Dichiarazione di veridicità del Comune;

All. G – Relazione di validazione della predisposizione tariffaria della AltraLeonina Srl;

All. H – Piano tariffario TARI 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di consentire la tempestiva applicazione delle tariffe TARI 2026, l'emissione degli avvisi di pagamento e l'esecuzione degli adempimenti di trasmissione previsti dalla normativa vigente, con separata votazione, favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.4 (Bellavita, Sarti, Brenzi, Agostini) espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Dott.sa Alessandra Terrosi

Il Segretario Comunale
Dott.sa Rita Padula